



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**PARERE N. 147 DEL 9 settembre 2015**

**PREC 04/15/L**

**Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 presentata da Saggese SpA – Consorzio per l'amministrazione del complesso idrotermale di Telese terme e di san Salvatore Telesino – Appalto per ristrutturazione ed adeguamento delle piscine La Pera e Goccioloni - Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso - Importo a base di gara: € 1.113.574,03**

**Bando di gara – Requisiti di qualificazione – Lavori – Categorie e classifiche SOA – Valore delle lavorazioni - Richiesta di classifica per il triplo – Inderogabile corrispondenza**

*La qualificazione SOA è condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento della capacità tecnica riconosciuta all'impresa partecipante, in misura direttamente proporzionata ex lege all'importo del contratto da stipulare, in quanto sussiste un principio di stretta ed inderogabile corrispondenza tra la categoria di qualificazione indicata nel bando di gara o nella lettera d'invito e la categoria per la quale l'operatore concorre.*

**Art. 40, D.lgs 163/2006**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. 89499 n. del 11.08.2014 presentata da Saggese SpA relativamente alla procedura di gara per la “Ristrutturazione ed adeguamento delle piscine La Pera e Goccioloni?”;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 23.01.2015, prot. 6880 con il quale è stato comunicato alle parti e ai controinteressati l'avvio del procedimento e concessi termini per memorie di replica;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

VISTO che non sono pervenuti atti e documenti dalle parti interessate e, in particolare, da parte della Stazione appaltante;

CONSIDERATO che l'operatore economico lamenta, in primo luogo, l'illegittima limitazione della concorrenza nella ingiustificata richiesta di requisiti di qualificazione per lavori pubblici corrispondenti a una categoria pari al triplo del valore dei lavori;

CONSIDERATO che l'operatore economico lamenta, in secondo luogo, il divieto assoluto di subappalto di categorie di lavori che ai sensi del Codice e del Regolamento dovrebbero essere interamente subappaltabili;

CONSIDERATO che la Stazione appaltante non ha presentato memorie e che, pertanto, il giudizio di questa Autorità si fonda sugli atti a disposizione;

CONSIDERATO, con riguardo al primo quesito, che emerge *ex actis* che per ogni lavorazione è stato richiesto un importo di qualificazione e categoria pari a tre volte l'importo dei lavori, come – in particolare – si ricava per espressa previsione del Disciplinare di gara, ove a p. 5 punto 2.a), che è richiesta attestazione rilasciata da SOA “*per le categorie seguenti e per gli importi a fianco di ciascuna indicati (pari a 3 volte l'importo dei lavori in appalto per la singola categoria)*”;

CONSIDERATO altresì che nell'allegato depositato unitamente all'istanza, recante “*Quesiti e chiarimenti dalla S.A.*”, si conferma - nella risposta al quesito 1 e al quesito 2 – che effettivamente “*appare evidente che l'amministrazione abbia richiesto quale requisito una attestazione SOA pari a 3 volte l'importo dei lavori in appalto per la singola categoria, vista la complessità e la specificità del lavoro*”;

CONSIDERATO che il Codice prevede che con il Regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000,00 euro, articolato in rapporto alle tipologie a all'importo dei lavori stessi (art. 40, comma 2, Codice);

VALUTATO, inoltre, che secondo quanto affermato dall'Autorità “*L'errata individuazione della categoria prevalente non comporta soltanto il rischio che venga selezionato un appaltatore non adeguatamente qualificato per l'esecuzione delle specifiche lavorazioni, ma costituisce altresì un vulnus al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, in quanto preclude la partecipazione alla gara alle imprese in possesso della qualificazione tecnico-economica necessaria alla realizzazione dell'appalto. L'individuazione della categoria prevalente e della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare non è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, ma deve essere effettuata dal progettista sulla base delle vincolanti indicazioni contenute, per il passato, nel d. P.R. n. 34/2000 e, per il presente, negli artt. 60-ss. del d. P.R. n. 207/2010 (cfr. AVCP parere 16 dicembre 2010 n. 217; Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2004 n. 8292)*” (Parere di precontenzioso 25 settembre 2013, n. 152);



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione al Codice, che afferma che: “*l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici*” (art. 60, comma 2, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

RITENUTO, pertanto, che la qualificazione SOA sia condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento della capacità tecnica riconosciuta all’impresa partecipante, in misura direttamente proporzionata *ex lege* all’importo del contratto da stipulare, in quanto sussiste un principio di stretta ed inderogabile corrispondenza tra la categoria di qualificazione indicata nel bando di gara o nella lettera d’invito e la categoria per la quale l’operatore concorre;

RITENUTA tale argomentazione assorbente rispetto alla questione del subappalto;

RILEVATO che sulla questione l’Autorità può pronunciarsi, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

### **Il Consiglio**

Nell’adunanza del 9 settembre 2015;

ritiene, con riguardo alla clausola che richiede quale requisito una attestazione SOA pari a tre volte l’importo dei lavori, che non possa essere incrementata la qualificazione a discrezione della Stazione appaltante sulla base della ritenuta complessità dell’appalto;

ritiene che gli altri quesiti siano assorbiti dal primo.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 sett 2015

Il Segretario Valentina Angelucci



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*